

ALBERTI dott.ssa MARINA – REVISORE DEI CONTI

38079 TIONE DI TRENTO - VIA DEL FORO, 4/B - TEL. 0465 321300 - FAX 0465 321198

Codice fiscale LBR MRN 74C45 L174M Partita IVA 01867760223

E-Mail: studio@studioassociatoantolini.it

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE (Provincia di Trento)	
31 LUG. 2020	
N. 6892	
Class.	Cl. Fasc.

Spett.le

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE
- Provincia di Trento -
P.za C. Battisti, 1
38087 Sella Giudicarie

VERBALE DI DATA 30/07/2020

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SU VARIAZIONE
REGOLAMENTO I.M.I.S. AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ESENZIONE
TRIBUTARIA EX ART. 21 L.P. 3/2020**

In data odierna la sottoscritta Marina Alberti, nominata alla carica di Revisore dei Conti del Comune di Sella Giudicarie con delibera consigliere n. 79 del 18/12/2017,

premesse

- che l'art. 21, comma 1, della L.P. 13 maggio 2020, n. 3 ha introdotto la lettera "e quinquies" nel comma 2 dell'art. 8 della L.P. 30 dicembre 2014, n. 14, *prevedendo che per il solo periodo d'imposta 2020 i Comuni possono ridurre*, in deroga anche parziale rispetto alle decisioni assunte ai sensi del comma 1 e comunque nei limiti di cui all'articolo 5, comma 6, lettera c), *le aliquote relative ai fabbricati iscritti in qualsiasi categoria catastale di tipo non abitativo o pertinenziale ad abitazioni, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5 comma 2, lettera f)*;
- che la circolare del Consorzio dei Comuni Trentini del 14 maggio 2020, illustrante gli elementi salienti della 13 maggio 2020, n. 3, evidenzia che la disposizione offre la possibilità di ridurre, in deroga anche parziale rispetto alle decisioni assunte in sede di approvazione del bilancio di previsione, ed entro il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, le aliquote relative ai fabbricati iscritti in qualsiasi categoria catastale di tipo non abitativo o pertinenziale ad abitazioni, ad eccezione di quelli di cui all'art. 5 comma 2 lettera f);
- che il citato articolo 21 della L.P. 13 maggio n. 3, al comma 4, in relazione alle riduzioni delle tariffe, ha previsto quanto segue: "4. Limitatamente all'esercizio finanziario 2020 e ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione, in luogo delle minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi da 1 a 3, per il finanziamento di spese correnti.";

preso atto

- che il Consiglio comunale ha ritenuto di introdurre per l'anno in corso un poderoso taglio delle aliquote sino ad azzerarle in quanto ciò permetterebbe all'Amministrazione di attuare una politica di soccorso verso le attività economico- produttive, generalmente fortemente danneggiate dall'Emergenza sanitaria che ne ha imposto assai spesso la chiusura, o comunque ha provocato difficoltà commerciali e riduzioni della domanda oltre al sostenimento di spese di prevenzione dal contagio (in generale trattasi di sostegno della liquidità delle categorie interessate al fine di favorirne la sopravvivenza economica);

- che il Comune dispone di una considerevole quantità di avanzo d'amministrazione, e non ha previsioni di ipotesi di debiti fuori bilancio significative né ha la necessità di trovare risorse per risolvere equilibri di bilancio, e quindi dispone di ampie risorse alle quali ricorrere per assicurare il pareggio del bilancio con l'utilizzazione di avanzo libero di amministrazione (nello specifico, in base alle previsioni, il presente provvedimento comporterebbe minori entrate per circa 260.000,00 Euro, che troverebbero compensazione con l'utilizzo di quota disponibile dell'avanzo d'amministrazione in sede di apposite variazioni di bilancio);
- che pertanto vengono portate al valore percentuale di 0,00 %, quindi con esenzione dal pagamento dell'Imposta immobiliare semplice di cui all'art. 1 della L.P. 30 dicembre 2014, n. 14, le seguenti tipologie di immobili:

A/10	Uffici privati
C/1	Negozi, Uffici, Bar
C/3	Laboratori artigianali e simili
C/6	Autorimesse – Box – Posti macchina: tali immobili per fruire non possono costituire pertinenze di abitazioni.
D/1	Opifici
D/2	Alberghi e pensioni
D/3	Teatri – Cinema – Sale spettacoli
D/7	Fabbricati industriali
D/8	Fabbricati commerciali

evidenziato

- che per consentire di applicare l'esenzione tributaria nei casi degli immobili di Categoria C/6, risulta necessario introdurre dopo il comma 7, dell'art. 7 del Regolamento per la disciplina dell'imposta immobiliare semplice (I.M.I.S.) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di n. 4 del 17 marzo 2017, il comma 8 con il testo che segue: *"8. Per l'anno d'imposta 2020, per ottenere l'esenzione dall'imposta introdotta dal Consiglio comunale nell'anno stesso, prevista per immobili della Categoria Catastale C/6, i possessori, come definiti ai sensi dell'art. 2 della L.P. 30 dicembre 2014, n. 14 e s.m.i., devono presentare al Comune, entro il termine di decadenza del 31 gennaio 2021, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale devono risultare gli immobili posseduti della categoria Catastale C/6 che non costituiscono abitazioni o pertinenze in tutto od in parte l'anno 2020, per i quali è possibile e si intende fruire dell'esenzione dell'imposta. Per gli immobili per i quali non sia presentata siffatta dichiarazione entro il predetto termine si decade comunque dal diritto all'esenzione."*


ritenuto

- necessario procedere ad adeguare le disposizioni regolamentari comunali vigenti in materia I.M.I.S.;
- che i nuovi articoli che compongono il Regolamento I.M.I.S. appaiono in linea con la normativa in materia;

tutto ciò considerato

esprime parere favorevole in merito alla variazione apportata al Regolamento I.M.I.S. e sopra riportata, modifica introdotta ai fini di pervenire alla realizzazione dell'azzeramento delle aliquote d'imposta applicate con le finalità e le modalità descritte.

IL REVISORE DEI CONTI


dott.ssa Marina Alberti